



"SICUREZZA" IN...PILLOLE

CAPITOLO I LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sull'osservanza degli adempimenti prescritti.

A tali fini uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dall'elaborazione del Documento sulla valutazione dei rischi, basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro attrezzature ed impianti e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sull'incidenza dei fattori organizzativi.

La valutazione dei rischi viene effettuata dal datore medesimo con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, nel caso in cui ricorrano i presupposti, con il medico competente, figura prevista dalla vigente legislazione per la sorveglianza sanitaria dell'azienda, il tutto previa consultazione dei/del rappresentanti/e dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione deve essere aggiornata in relazione ai cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta all'anno è indetta una riunione, alla quale partecipano:

- il datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il medico competente;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi ed i suoi aggiornamenti;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- le eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio;
- la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed in particolare:

- designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- consulta il rappresentante dei lavoratori in ordine alla valutazione dei rischi;
- informa e forma i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- affida i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- consente ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- richiede l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- aggiorna le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali ed in base all'evoluzione della tecnica.

Il datore di lavoro deve curare altresì:

- l'applicazione delle procedure di prevenzione e lotta antincendio, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza;
- l'adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica;
- l'adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuali conformi a norma, l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;
- la predisposizione di quanto necessario per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta;
- l'applicazione delle prescrizioni di tutela sanitaria ed ergonomia a favore di lavoratori che utilizzano, in modo sistematico o abituale, apparecchiature dotate videoterminale, per un periodo superiore a quello stabilito dalla legge;
- l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, astenendosi dal richiedere la ripresa dell'attività lavorativa persistendo le condizioni di pericolo;
- la cooperazione ed il coordinamento con i fornitori/appaltatori, al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le rispettive attività (la protezione dai rischi propri delle attività dei fornitori/appaltatori rimane, comunque attribuita alla specifica responsabilità di quest'ultimi).